



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE

R.G. P.U. 36-1/2023

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, n. 36-1/2023 R.G. P.U., procedimento proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] 87H04 [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED]), entrambi residenti ad [REDACTED] in via [REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucia Massaro (C.F. MSS LCU 61E55 A285X - pec: lucia.massaro@pec.ordineavvocatitrani.it) e Giovina Memeo (C.F. MME GVN 65E58 A285R - pec: giovina.memeo@pec.ordineavvocatitrani.it) ed elettivamente domiciliati a Trani in piazza Umberto I, 40, in forza di procura in atti

RICORRENTI

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 29.6.2023.

FATTO E DIRITTO

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 23.3.2023;

lette la relazione del 23.3.2023 dell'avv. Lucia Ghinelli, professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che circa la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, e la relazione ex art. 70 co. 6 d.lgs. n. 14/2019, depositata il 29.6.2023;

ritenuta la propria competenza avendo i ricorrenti prodotto certificato di residenza ad Andria;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3, CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, derivante in maniera prevalente da mutuo ipotecario nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. (cessionaria Yoda SPV srl);

rilevato:

che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € **87.388,11** (comprensiva dei costi della procedura), così come indicati nella relazione dell'OCC;

che la sig.ra [REDACTED] nell'esporre la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere proprietaria:



- a) dell'immobile per civile abitazione sito nel Comune di Andria, via F. Filzi 12-14-16, in catasto al foglio 223, p.lla 189, sub. 6 (bene sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 199/2021 R.G.E. Tribunale Trani, prezzo base d'asta € 93.769,43);
- b) di autovettura, meglio indicata nella relazione dell'OCC;

che il sig. [REDACTED] nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) di conto corrente acceso presso Poste Italiane spa., recante giacenza di € 15.300,00, di carta di debito Postepay con disponibilità di circa € 10,00, di piano di accumulo per un totale di € 450,00;
- b) di autovettura, meglio indicata nella relazione dell'OCC;

che, inoltre, i ricorrenti hanno dichiarato di essere titolari di libretto postale recante giacenza di € 950,00;

che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. [REDACTED] lavora alle dipendenze della [REDACTED] srl. con qualifica di manovale edile, in forza di contratto a tempo indeterminato, e percepisce uno stipendio mensile di € 1.940,00 cui va aggiunto l'assegno unico per i figli di importo pari ad € 350,00, mentre la sig.ra Leonetti non svolge alcuna attività lavorativa e/o di impresa e risulta essere casalinga;

considerato:

che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi unitamente ai due figli minori;

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.191,00 mensili circa;

che il piano prevede per la durata complessiva di otto anni la corresponsione della somma pari ad € 16.250,00 e per la restante durata una somma mensile pari a circa € 678,00, destinata come segue:

- a) pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- b) pagamento al 100% del creditore ipotecario Yoda Spv srl., per un ammontare complessivo di € 71.173,05, secondo modalità e tempistiche indicate nella relazione dell'OCC;
- c) pagamento al 30% del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione per il complessivo importo di € 410,00, secondo modalità e tempistiche indicate nella relazione dell'OCC;

rilevato:

che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;

che si è opposta alla omologazione del piano la Yoda SPV srl., deducendo: 1) l'eccessiva durata del piano; 2) la non convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria;

considerato in diritto:

sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo, per la massima parte, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta: ed invero l'OCC ha attestato che vengono in questione debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali";



2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio: la legge n. 3 del 2012 nasce difatti, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione, oggi superata dall'espresso riconoscimento delle procedure familiari dell'art. 66 CCII, già non ostacolava un'interpretazione estensiva del concetto di debitore, contenuto nell'art.6, fino a comprendere i componenti della famiglia che versasse nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consisteva nella non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, potevano senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondevano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04- 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

Ebbene, attualmente rilievo decisivo assume invece la previsione dell'art. 7-bis della legge n. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), secondo cui: "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; 2. ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 ”;

3. i ricorrenti, inoltre, si trovano in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverossia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: i sig.ri Bruno-Leonetti, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall'altro, che ha determinato l'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. Difatti, la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è dipesa dalla perdita e/o contrazione dell'attività lavorativa che ha coinvolto entrambi i coniugi, verificatasi successivamente alla stipula del contratto di mutuo (anno 2010).

La sig.ra Leonetti difatti lavorava, all'epoca della stipula del contratto di mutuo, alle dipendenze della Leon Slip con contratto a tempo indeterminato, mentre il sig. Bruno svolgeva lavoro a tempo determinato presso diverse aziende. Successivamente la sig.ra Leonetti ha perso il lavoro, a seguito del fallimento dell'impresa, e non ha più svolto alcuna attività lavorativa, mentre il sig. Bruno ha alternato periodi di lavoro dipendente a tempo determinato a periodi di disoccupazione e cassa integrazione fino al 2020, anno in cui è stato assunto dalla [REDACTED] srl.

L'esposta situazione lavorativa ha impedito ai ricorrenti di rispettare le scadenze delle rate del contratto di mutuo.

Ebbene, occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2, ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore



non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

4. i ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, nè risultano essere stati esdebitati o avere beneficiato della esdebitazione per due volte. Nè risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

5. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ., Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di fare conseguire l'illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali pluriennali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato di fatti che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019, cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è di fatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo della durata, in considerazione del ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

6. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9, comma 3 bis della L. n. 3 del 2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, riscontrate nella documentazione resagli, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità non è dovuta in questo caso a comportamenti negligenti quanto piuttosto alla perdita e/o contrazione del lavoro di entrambi i ricorrenti.

Non emergono, peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei debitori.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;



7. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, va detto che sul patrimonio dei ricorrenti grava una ipoteca a garanzia di mutuo in favore del Banco di Napoli (che ha poi ceduto il credito a Yoda Spv srl.).

Sull'immobile inoltre pende procedura esecutiva immobiliare (n.199/2021 R.G.Es. Tribunale di Trani).

Dall'avviso di vendita nella procedura esecutiva immobiliare emerge che il prezzo base d'asta è stato fissato in € 93.769,43, con offerta minima di € 70.327,08.

Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano al creditore ipotecario, pari ad € 71.173,05.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cfr. Tribunale di Livorno, 8.6.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe peraltro ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Ciò premesso, nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva è pari ad € 93.769,43, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima. Anzi, generalmente il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che dovrebbero essere effettuati, come di prassi, prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 70.327,07 e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, per cui il valore dell'immobile si ridurrebbe già nella seconda asta all'offerta minima di € 52.745,30, e dovendosi anche tenere conto dei costi della procedura, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 71.173,05 per il creditore ipotecario (pari a circa il 100% del credito), oltre al pagamento (sia pure falcidiato) dell'altro creditore, Agenzia delle Entrate – Riscossione, si reputa equilibrato il sacrificio (consistente nel dover subire la proposta dilazione temporale) del creditore ipotecario.

Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:



- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 e 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti [REDACTED] (C. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), entrambi residenti ad [REDACTED] in via [REDACTED];
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 23 ottobre 2023

Il giudice
Giulia Stano

